REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1055/2008 che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 184/2005 definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

(2) Il regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione ([2]) definisce i criteri di qualità comuni nonché la periodicità delle relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti.

(3) È necessario adattare i criteri di qualità comuni e la periodicità delle relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti al fine di rispecchiare i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), relativo alle statistiche europee.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1055/2008.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della bilancia dei pagamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1055/2008 è così modificato:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri trasmettono le proprie relazioni sulla qualità entro il 31 maggio di ogni anno.»;

2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

([1]) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.
([2]) GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3.
([3]) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

ALLEGATO

1. **Introduzione**

La relazione sulla qualità deve contenere indicatori della qualità sia qualitativi che quantitativi. La Commissione (Eurostat) fornisce per ciascuno Stato membro i risultati degli indicatori quantitativi, calcolati sulla base dei dati forniti. Gli Stati membri li interpretano e forniscono osservazioni al loro riguardo, alla luce della rispettiva metodologia di rilevazione.

2. **Scadenze**

— Entro la fine del primo trimestre di ogni anno la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri la bozza preliminare delle relazioni sulla qualità, redatta in base ai dati inviati l'anno precedente, parzialmente precompilata con la maggior parte degli indicatori quantitativi e con le altre informazioni di cui dispone.

— Ogni anno entro due mesi dalla ricezione della relazione sulla qualità precompilata, e non oltre il 31 maggio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le rispettive relazioni sulla qualità debitamente completate.

3. **Criteri di qualità**

La relazione sulla qualità contiene indicatori quantitativi e qualitativi riguardanti tutti i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.